

Sì al supplente del titolare

Requisiti professionali delegabili nei ristoranti

DI MARCO OTTAVIANO

Ok alla nomina di un unico legale rappresentante, sia esso dipendente o collaboratore, in possesso dei requisiti professionali (articolo 71 del dlgs n. 59 del 2010) per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il titolare, intestatario di più autorizzazioni, ne sia sprovvisto. Il referente selezionato potrà essere nominato anche per più esercizi e l'attività per cui sarà garante potrà essere sia una impresa individuale sia una società. Il titolare del bar o del ristorante, però, è comunque obbligato - ai sensi degli articoli 8 e 93 del Tulp (Testo unico pubblica sicurezza) - alla nomina di un rappresentante legale per ogni esercizio. Comunque sia, questi esercizi commerciali possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva; anche nel caso in cui le regioni e i comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie disposizioni legislative o regolamentari in materia. Sono queste alcune delle novità contenute negli ultimi pareri divulgati dal Ministero dello sviluppo economico (risoluzione 13 gennaio 2017 n. 10728 e risoluzioni del 7 febbraio 2017 nn. 4120 e 41974), guidato da

Carlo Calenda, in materia di commercio.

ORARI SOMMINISTRAZIONE. Nonostante dal 1° gennaio 2012



gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario, i medesimi devono comunque assicurare una corretta informazione al consumatore finale. Permane, però, l'obbligo per gli esercenti di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato, nonché di rendere noti al pubblico sia l'orario che i turni mediante esposizione di apposito cartello, ben visibile.

NOMINA LEGALE RAPPRESENTANTE negli esercizi di somministrazione. Il rappresentante legale di un'impresa individuale o società, la cui funzione è correlata e dettagliatamente disciplinata dalle norme del Tulp, non è tenuto ad essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legislazione commerciale (articolo 71, commi 1

e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010), considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell'attività, nonché del

preposto all'attività qualora ci si avvalga della figura del medesimo. È tenuto, invece, ad essere in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 8 del regio decreto n. 773 del 1931, che infatti recita: «Il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e

ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso la stessa».

VENDITA DI INTEGRATORI ALIMENTARI presso le rivendi-

te di generi di monopolio. Gli integratori alimentari possono essere venduti solo da esercizi commerciali legittimati a vendere i prodotti del settore alimentare, i cui titolari devono risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, comma 6, del dlgs 26 marzo 2010, n. 59. Ove i titolari di rivendite di generi di monopolio intendano vendere integratori alimentari, i medesimi devono risultare in possesso dei requisiti professionali previsti per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ed acquisire il relativo titolo legittimante all'esercizio.